

COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. ____ degli atti pubblico - amministrativi di data ____ 2022

ATTO DI CONCESSIONE IN USO MALGA COMUNALE DENOMINATA "SUSINE"

L'anno duemilaventidue addì ____ del mese di ____ in Brentonico, nella Sede

Municipale in Via F. Filzi 35, fra:

– **COMUNE DI BRENTONICO**, con sede in Brentonico (TN) – Via F. Filzi n° 35 - cod.

fisc. 00126690221 – rappresentato dal Segretario Comunale _____,

quale concedente, assistito dall'organizzazione professionale agricola

Federazione Provinciale Coldiretti Trento, individuata nella persona di _____;

– _____, nato a nato/a a _____ il _____ codice fiscale _____,

rappresentante legale della _____, con sede in _____, _____, _____)

P.Iva _____, quale concessionario, assistito dall'Organizzazione professionale

agricola _____, nella persona di _____;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 6 novembre 2019, è stato

approvato il Piano di gestione aziendale delle malghe del Comune di Brentonico,

comprensivo di una proposta di disciplinare per la gestione del pascolo e da una

scheda tecnica comprensiva del piano degli interventi e delle relative cartografie

per ciascuna malga;

- con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 57 di data 28 dicembre

2020 sono state approvate le modifiche riguardanti i confini delle malghe

comunali, approvando nel contempo il Piano di gestione aziendale delle malghe

del Comune di Brentonico;

- con deliberazione della giunta comunale n. 2 di data 28 gennaio 2021 è stato

approvato l'atto di indirizzo finalizzato alla concessione in uso degli immobili che identificano la malga Susine e relative pertinenze, gravati dal vincolo di diritto di uso civico siti sul territorio del Comune di Brentonico e di richiedere la sospensione dello stesso per un periodo di anni 8;

- con nota prot. 1128 di data 15 febbraio 2021 è stata fatta istanza di autorizzazione alla sospensione del vincolo di uso civico alla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 15 della L.P. 14 giugno 2005, n.6, recante Legge provinciale sugli usi civici;

- con determinazione n. ____ di data ____ 2022 è stato dato avvio al procedimento di affidamento della malga comunale Susine;

- con avviso pubblico prot.n. _____ di data ____ è stata indetta un'asta pubblica per la concessione in uso delle malghe comunali e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022 – 2028;

- l'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio comunale dal --- al ---, nonché nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti e pubblicato nella sezione dedicata del SICOPAT;

- a seguito dell'asta pubblica di data --- ad ore ---, giusta verbale di aggiudicazione prot.n. --- di data ---, è stata disposta l'aggiudicazione della concessione in uso della malga --- in c.c. Brentonico per le annualità 2022-2028 a favore del/la signor/a ---, titolare della ditta --- iscritta nel Registro della CCIAA ---;

- la concessione avrà durata per le stagioni d'alpeggio 2022-2028, con decorrenza dal --- (data in cui è stata depositata la cauzione definitiva) e scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna, il 31 dicembre 2028, data per la quale il concessionario si impegna a restituire gli immobili, liberi da persone e

da cose, alla piena disponibilità dell'Amministrazione.

- L'Amministrazione comunale intende stipulare un contratto di affitto/concessione

in uso in deroga alla disciplina di cui alla Legge n. 203 del 3 maggio 1982, sia per

quanto riguarda la durata, l'entità del canone, la prelazione ed i miglioramenti.

- Le parti, intervenute alla stipula del presente contratto, dichiarano di essere a

conoscenza della disciplina attualmente vigente in materia di contratti agrari ed

in particolare circa le norme della Legge n.203/1982, che regolano la durata, la

misura del canone, la disciplina dei miglioramenti eccetera.

- Le parti intendono ora procedere alla definizione del loro rapporto di affittanza

agraria mediante il presente contratto in deroga alla richiamata normativa di cui

alla Legge n.203/1982, precisando che la validità delle intese è riconosciuta dagli

articoli 23 e 29 della Legge n.11 di data 11 febbraio 1971, nonché degli articoli 45

e 58 della Legge n.203/1982.

- Riconosciute le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente

contratto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto

segue.

Ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1. OGGETTO

Il Comune di Brentonico, di seguito denominato anche "Comune", concede in uso

alla _____ nella persona del legale rappresentante, di seguito denominato

anche "concessionario" che accetta prendendo visione del bene e dichiarandone

l'idoneità, la malga comunale denominata "Susine" ed annessi pascoli in C.C.

Brentonico, gravati dal diritto di uso civico ai sensi della L. 16 giugno 1927 n, 1766.

La concessione è assentita per i seguenti usi:

- alpeggio con bovini per un carico ottimale pari a 108 U.B.A. Sono ammessi capi ovini-caprini e capi equini nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;
- gestione di attività agrituristiche, come definite dall'art. 2, comma 2 lettere c),,d) ed e) della L.P. 19 dicembre 2001, n. 10 e s.m., e vendita di prodotti agricoli e zootecnici;
- lavorazione del latte in malga.

La malga è così costituita:

- edifici destinati al ricovero bestiame, per lo svolgimento dell'attività agriturstica e per la lavorazione del latte, costituiti dalle pp.ed. 1077 (locale agriturstico, categoria A3 rendita 254,10, I.M.I.S euro 42.688,80), 2691 (sala di mungitura) e 2692 (porcilaia e cascina);
- i seguenti pascoli: pp.ff.9768/1, 9776, 9783/2, 9783/142, 9783/232, gravate dal vincolo di uso civico e pp.ff. 9783/1, 9783/242, 13448 non gravate dal vincolo di uso civico, tutte in C.C. Brentonico e la p.ed 2692, per una superficie pascolabile lorda pari a 93,1 ettari e netta pari a 85,2 ettari.

Sono oggetto della presente concessione anche le apparecchiature fisse o beni mobili nonché il mobilio presente negli immobili in concessione come da verbale di consegna redatto da un funzionario dell'Amministrazione e sottoscritto dalle parti.

La conduzione della malga deve avvenire nel rispetto della scheda e del disciplinare tecnico economico di Malga Susine approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 di data 29 dicembre 2020 e del Piano di Gestione Forestale del Comune di Brentonico 2020-2029 approvato con determinazione del Servizio

foreste 2021-S044-00224.

Ogni anno, all'inizio della stagione di monticazione, l'Amministrazione concedente in contraddittorio con il Concessionario provvederà a redigere il verbale di carico della malga. Nel verbale sarà riportata la descrizione e quantità del carico, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Concessionario, il loro valore e le cartografie relative. Ogni anno, alla fine della stagione di monticazione, l'Amministrazione concedente, in contraddittorio con il Concessionario provvederà a redigere il verbale di collaudo della malga con l'indicazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti.

ART.2. DURATA

La concessione di cui all'articolo 1 (uno) ha decorrenza dal 1 maggio 2022 fino al 31 dicembre 2028. La concessione cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito senza necessità di preavviso o disdetta, data per la quale l'affittuario/il concessionario si impegna a restituire i fondi liberi da persone e cose, nella piena disponibilità della parte Concedente, senza alcuna pretesa, indennizzi, richiesta, buona uscita, titoli o altro.

ART.3. CANONE

Il canone annuo del presente contratto è determinato in deroga agli articoli 8 e seguenti della Legge del 3 maggio 1982 n. 203, che il Concessionario dovrà versare al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, viene stabilito in complessivi Euro _____ (Euro _____) per ogni anno e quindi complessivi Euro _____ (Euro _____ x n. sette anni).

Il ritardo superiore a due mesi nel pagamento del canone, comporta la risoluzione del contratto.

Negli anni successivi al primo, il canone di affitto/concessione di cui al periodo che precede, è soggetto a rivalutazione nella misura stabilita dal competente Servizio provinciale per l'equo canone in base alla Legge del 3 maggio 1982 n. 203.

L'affittuario/Il concessionario rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 della Legge del 3 maggio 1982 n. 203, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone, sia ad ogni ipotesi di indennizzo per eventuali lavori, spese sostenute e miglioramenti apportati al fondo rustico, ed in generale ad ogni diritto che potesse spettargli in relazione alla predetta Legge del 3 maggio 1982 n. 203, e/o altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto.

ART.4. MANUTENZIONE ORDINARIA E OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO.

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga, delle pozze, degli abbeveratoi e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del Concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al Concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

Si intende quale manutenzione ordinaria, tra il resto e in modo esemplificativo ma non esaustivo: la verifica periodica e manutenzione delle canne fumarie, degli impianti elettrico e di ventilazione, idrico e relativo acquedotto, fognario, della caldaia, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, delle fontane, abbeveratoi, cisterne, fosse di raccolta deiezioni animali, fosse di raccolta liquami

ecc., operando la pulizia e lo spurgo periodici degli stessi, della pulizia delle canalette di drenaggio delle acque ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Gli oneri di manutenzione ordinaria, compresa la sostituzione e/o la rimessa in pristino di tutti i componenti che risultassero non funzionanti a seguito di normale usura o incuria, e la pulizia dei beni mobili, dei locali e dello spazio esterno e per il puntellamento dei tetti dei fabbricati contro i danni da neve sono a carico del Concessionario.

A tal fine, all'inizio della stagione di monticazione, l'Amministrazione concedente, in contraddittorio con il Concessionario, provvederà a redigere il verbale di carico della malga.

L'Ente concedente ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Il Concessionario dovrà inoltre verificare e rinnovare con soluzioni adeguate chiudende o recinzioni relative al territorio assegnato.

Tutti gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti ogni anno, all'inizio della stagione monticatoria. Qualora il Concessionario dopo trenta giorni di monticazione non vi avesse ancora provveduto, il Comune farà eseguire i lavori necessari, rivalendosi sul Concessionario per l'intero importo delle spese sostenute.

Spetta al Concessionario la cura e la normale disinfezione periodica delle stalle e l'igiene dei locali per la lavorazione del latte, nonché la pulizia dei "marezi".

Spetta in ogni caso al Concessionario la manutenzione ordinaria delle strade principali e d'accesso alla malga fino all'area recintata.

ART.5. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OBBLIGAZIONI DEL

CONCESSIONARIO.

Sono a carico del Concedente gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli strutturali sui fabbricati.

Le spese di costruzione e ricostruzione dei fabbricati che si rendessero necessarie, nei casi di valanghe, nevicate eccessive, nubifragi, frane, incendi e vetustà, sono a carico del Concedente, il quale vi provvederà nel più breve tempo possibile compatibilmente con l'entità dell'intervento. Il Concessionario avrà diritto al riconoscimento dell'indennità per la spesa sostenuta per interventi di manutenzione straordinaria effettuati o per gli interventi di cui sopra, qualora richiesti dall'Amministrazione comunale o se preventivamente concordati con la stessa.

Il Concessionario deve effettuare, anno per anno, i lavori straordinari di miglioria che saranno stabiliti dall'Amministrazione comunale in ragione di un valore massimo pari al 50% del canone annuo di concessione.

I lavori saranno valutati in accordo fra i rappresentanti comunali e il Concessionario anche in rispondenza al Piano di Gestione delle malghe comunali di cui al successivo articolo 6.

I lavori di manutenzione straordinaria dovranno essere compatibili con le azioni e attività dei Piani di Gestione del parco Naturale Locale del Baldo.

ART.6. UTILIZZO DELLA MALGA E SUA RESTITUZIONE

La concessione in uso di cui al presente atto è soggetta ai patti e condizioni stabilite dal Piano di Gestione aziendale delle malghe del Comune di Brentonico, di seguito denominato "Piano malghe" approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 41 del 6 novembre 2019 e n. 57 di data 28 dicembre 2020 e relativi allegati,

elaborati per ciascuna malga:

- scheda di malga,

- disciplinare tecnico economico di gestione del pascolo,

che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

Il Piano e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto,

ancorché non materialmente allegati.

Il titolo di proprietà del bestiame dovrà essere attestato con presentazione al

Comune di copia del Registro aziendale di identificazione e registrazione degli

animali, comprensivo del bestiame in disponibilità.

Ad inizio e fine di ogni annualità il Concessionario dovrà comunicare il carico e lo

scarico del bestiame utilizzando preferibilmente il fac-simile consegnato

dall'Amministrazione.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario prende in consegna il

fondo descritto nello stato di fatto e di diritto come visibile così come sta e giace. Il

Concessionario si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la

diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga all'utilizzo esclusivo previsto nel

Piano malghe, e dovrà costantemente avere cura di non arrecare danno o

pregiudizio all'area e agli immobili concessi in utilizzo. Il concessionario userà gli

stabili e le proprietà comunali con la più scrupolosa diligenza, sia per quanto

riguarda l'attrezzatura ivi esistente che ogni altra pertinenza, onde ovviare ogni

possibile danno o responsabilità anche verso terzi.

La presente concessione è assentita esclusivamente per gli usi concessi.

Ogni altro utilizzo dei beni concessi in uso dovrà essere espressamente autorizzato

dall'Amministrazione concedente.

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà riconsegnare gli immobili oggetto del presente contratto, compresi i beni mobili, nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Eventuali opere di miglioria, non ricomprese nelle previsioni dell'articolo 5 del presente contratto, dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dall'Amministrazione ed eseguite con spese a totale carico del Concessionario senza che questi possa conseguire alcun diritto di indennizzo per le opere eseguite, anche qualora abbiano comportato un incremento del reddito o della produzione agricola.

Per ogni e qualsiasi intervento di modifica dei beni concessi in uso, il Concessionario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune. Non è richiesta l'autorizzazione solamente per gli interventi connessi con l'uso concesso, purché non comportanti modifiche permanenti del bene in concessione assimilabili a manutenzione ordinaria.

Il Concessionario si impegna, a proprie spese, alla rimozione di tutti gli oggetti o impianti non di proprietà del Comune, nonché alla demolizione e smaltimento dei manufatti realizzati nell'ambito della presente concessione.

Il Comune, in alternativa, potrà valutare l'opportunità di accettare la riconsegna dei medesimi beni con le eventuali opere realizzate dal Concessionario nell'ambito della presente concessione, purché esse siano regolari e conformi alle normative vigenti; in tal caso al Concessionario non spetta alcun indennizzo o risarcimento o corrispettivo di sorta.

Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza di cui all'art. 2 (due), siano ancora presenti entro l'immobile mobili, beni, oggetti o materiali di proprietà

del Concessionario, gli stessi saranno considerati nella disposizione dell'Amministrazione concedente che ne potrà disporre liberamente. Per detti mobili, oggetti o materiali, il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso. Qualora l'Amministrazione concedente dovesse realizzare, a proprio carico, interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al mantenimento dei beni oggetto di concessione di cui all'art. 1 (uno), il concessionario non avrà la facoltà di avanzare opposizioni o pretese di danneggiamento per le eventuali limitazioni inevitabili che dovesse subire nell'esercizio degli usi concessi, cercando il Comune di rispettare, per quanto possibile, il periodo dell'alpeggio.

Il Concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il Concessionario ha l'obbligo di certificare l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti.

Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La superficie delle/a particelle/a oggetto del presente contratto di concessione in uso, può essere oggetto di temporaneo ridimensionamento, causa lavori di pubblica utilità sia programmati che con carattere di urgenza. L'eventuale indennizzo liquidato dall'Amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente. È fatto divieto al Concessionario di subaffittare e di concedere ad altri il godimento di tutti o parte dei beni per qualsiasi durata di tempo, a

qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto dall'avviso pubblico per cooperative o associazioni agricole.

ART.7 AGRITURISMO, CONDIZIONI, APERTURA ED ORARI

Il Concessionario si obbliga a rispettare rigorosamente l'orario di apertura al pubblico dell'agriturismo, in conformità alla vigente normativa, previ accordi con l'Amministrazione comunale. Il Concessionario deve garantire l'apertura e l'operatività dell'esercizio agrituristico per almeno 120 (centoventi) giorni durante la stagione estiva e invernale, in conformità all'offerta tecnico – economica presentata. Per l'attività agrituristica il concessionario può scegliere l'orario giornaliero di apertura e chiusura dell'esercizio entro la fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e 24,00. Sarà cura del concessionario pubblicizzare i periodi e orari di apertura e chiusura

ART. 8 RESPONSABILITÀ

Il Concessionario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative ai fondi presi in concessione. Il Concessionario dà atto di essere in possesso dei requisiti sia per l'attività agricola che per l'attività agrituristica, previsti dal Bando di gara. Il Concessionario manleva l'Amministrazione comunale contro i danni che a questa possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o di terzi in genere e la solleva da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose o animali ed enti, derivanti dalla conduzione propria e/o di terzi dei fondi in oggetto, impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni pretesa, anche giudiziaria, avanzata da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati. Il Concessionario ha stipulato con primaria compagnia assicurativa idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali che

potessero derivare dall'utilizzo e custodia dei fondi da parte del Concessionario medesimo e/o di terzi; in particolare tale polizza prevede l'espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Brentonico, qualora la causa del sinistro abbia origine dall'utilizzo dei fondi e relativo obbligo di custodia da parte del Concessionario medesimo o di terzi.

Il Concessionario solleva sin d'ora l'Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a cose e/o persone durante il periodo della concessione in uso di che trattasi.

Solleva, altresì, il Concedente da ogni responsabilità che dovesse derivare dall'inadempimento od inosservanza della vigente normativa in materia di sicurezza, incendi, igiene e sanità.

Art.9 COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per i rischi derivanti dalla conduzione dei beni oggetto della presente concessione, dovrà stipulare per tutta la durata di cui all'art. 2 (due), una polizza assicurativa con massimale di minimo euro 1.000.000,00 (unmilione/00) ; in particolare tale polizza prevede l'espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Brentonico, qualora la causa del sinistro abbia origine dall'utilizzo dei fondi e relativo obbligo di custodia da parte del concessionario medesimo o di terzi.

La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a carico del Comune (All Risk).

ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

A titolo di cauzione definitiva il Concessionario costituirà a garanzia, entro 15 gg

dalla stipula del presente contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso, di Euro 23.000,00. (Euro ventitremila virgola zero centesimi) mediante fideiussione bancaria/assicurativa/deposito in contanti presso il Tesoriere comunale, valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di garantire il puntuale adempimento di tutti gli obblighi contemplati dal presente contratto, del rimborso delle eventuali spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere per fatto del Concessionario. Qualora il Comune di Brentonico si avvalga in tutto o in parte della cauzione nel corso del rapporto negoziale, la medesima dovrà essere tempestivamente reintegrata, e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione comunale, nell'importo iniziale da parte del Concessionario. La cauzione verrà restituita, interamente o in parte, a fine periodo contrattuale a seguito di svincolo formale da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna della malga, ad avvenuta definizione di ogni rapporto contrattuale, previa verifica dell'assenza di danni e dell'esatta ottemperanza a tutti gli obblighi contrattuali, con particolare riferimento al verificarsi di eventuali danni agli immobili a causa dell'utilizzo, nonché dello stato di conservazione degli stessi. Resta salvo per l'Amministrazione, l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Alla scadenza del presente contratto o alla sua eventuale risoluzione in caso di revoca o di recesso dal presente contratto, i fondi dovranno essere restituiti nello stato di conservazione riconoscibile e noto alle parti al momento della loro consegna.

Art. 11 MODIFICHE CONTRATTUALI

Ogni modifica al presente contratto potrà avere luogo solo con atto scritto e con l'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole. Qualsiasi comunicazione tra

le parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata, a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo fax o PEC.

ART. 12 RECESSO E REVOCA

Il Concessionario potrà recedere anticipatamente nel caso in cui il bestiame di sua proprietà fosse interamente venduto o comunque ridotto ad un numero tale da non giustificare la gestione in proprio della malga, nonché qualora dovessero insorgere malattie infettive tali da non permettere la monticazione del bestiame a seguito di disposizioni sanitarie in merito.

Il Concessionario può recedere dal presente contratto con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Comune mediante raccomandata o PEC, almeno tre mesi prima della data di esecutività del recesso. Il Concessionario è comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza del periodo di preavviso del recesso. Laddove il terreno gravato dal vincolo del diritto di uso civico, debba essere improcrastinabilmente destinato a diverso e sopravvenuto fine pubblico, l'Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto di concessione in uso dando preavviso al Concessionario non inferiore a tre mesi. Se la risoluzione comporta pregiudizi in danno del Concessionario, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al suo indennizzo a termini della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in caso di revoca.

Art. 13 RISOLUZIONE

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, nei seguenti casi:

a) per l'inosservanza, da parte del Concessionario, di una delle condizioni contenute nel presente contratto e nella documentazione di gara presentata;

b) per il mancato pagamento del canone previsto;

c) per gravi inadempienze in relazione alla normale utilizzazione, conservazione e manutenzione dei fondi;

d) per instaurazione di rapporti di subaffitto o subconcessione;

e) se il Concessionario non posseda o perda i titoli soggettivi dichiarati in sede di domanda e per il quale ha avuto assegnati i terreni.

In tutti i casi previsti dalle lettere a) ad e), l'Amministrazione comunale è tenuta a contestare al Concessionario l'inadempimento mediante lettera raccomandata o PEC assegnando un termine per l'adempimento non superiore a trenta giorni, decorsi i quali senza che il Concessionario abbia adempiuto, è pronunciata la risoluzione del contratto a termini degli articoli 1455 e 1456 del codice civile.

ART. 14 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte, comprese le spese di registrazione, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico del Concessionario.

ART. 15 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le parti stabiliscono che in caso di controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto si dovrà tentare dapprima una bonaria composizione delle stesse. In caso di esito negativo le parti si danno reciprocamente atto che il Foro competente in via esclusiva è quello di Rovereto.

Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui al primo periodo, la cognizione di atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo quanto previsto dall'art.133, comma 1, lettera b), del cod.proc.amm..

ART. 16 DISPOSIZIONE ANTICORRUZIONE

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuiti incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il Concessionario si obbliga altresì, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il medesimo decreto. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Brentonico informa il Concessionario, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che il trattamento di dati personali è finalizzato unicamente alla stipulazione del presente contratto e agli adempimenti conseguenti che ne derivano. L'informativa completa è consultabile al seguente link del sito web comunale [Informativa Privacy](#).

ART. 17 RINVII

Per quanto non contemplato nel presente contratto di concessione si fa riferimento alle disposizioni della Legge 3 maggio 1982, n.203, al codice civile ed alle consuetudini esistenti in materia.

La presente concessione in uso è valida quale convenzione ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, essendo la stessa controfirmata dai rappresentanti sindacali di categoria in assistenza delle parti.

ART. 18 MODALITÀ PER USUFRUIRE DEL PREMIO DI RISULTATO

Allo scopo di incentivare il Concessionario ad una gestione attenta della malga nel rispetto scrupoloso delle disposizioni relative al decoro ambientale ed un rapporto civile e cordiale con il turista e non solo, il Concedente ed il Concessionario all'inizio della stagione di monticazione si accordano su interventi di miglioramento fondiari che il Concessionario è tenuto a compiere. Il Concedente potrà erogare al Concessionario un premio di risultato basato sull'esito del verbale di verifica/collaudato. Le modalità saranno definite anno per anno con un apposito allegato al verbale di consegna. I lavori affidati non possono superare il valore del canone di concessione.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione sul presente file della firma digitale, di cui agli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82.